



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 06/03/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 2056

LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 L.S. 142/90. Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio industriale nel Comune di Tuglie. Ditta: "TELCAVI S.r.l.".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica e dell'Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"La legge regionale 19 dicembre 1994 n. 34 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000) di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge il Sindaco del Comune di Tuglie, con nota prot. n. 2357 del 14/3/2000, ha richiesto al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della ditta "TELCAVI S.r.l.", di un opificio industriale per la produzione di connettori speciali, cablaggio elettrico e costampaggio.

Con successiva nota n. 9423 del 30/10/2000 il Comune di Tuglie ha trasmesso n. 3 tavole progettuali contenente la progettazione esecutiva dell'intervento.

Entrando nel merito degli atti progettuali si rileva che l'area oggetto dell'intervento ricade nel territorio del Comune di Tuglie, è ubicata in prossimità della circonvallazione che collega l'attuale zona industriale con gli svincoli delle strade provinciali di Parabita, Alezio e Sannicola..

Con riferimento allo strumento urbanistico vigente (P.F.) all'epoca della richiesta, l'area d'intervento risulta tipizzata parte zona E1 agricola e parte a fascia di rispetto alla suddetta circonvallazione; mentre nel P.R.G. adottato con delibera del Commissario ad "acta" n. 1 del 25/6/1999 e ad oggi approvato definitivamente dalla Giunta Regionale, detta area risulta tipizzata parte come zona agricola generica E2, e parte a fascia di rispetto alla predetta circonvallazione.

Pertanto in questa sede si farà riferimento unicamente al P.R.G., quale strumento urbanistico vigente.

L'intervento progettuale proposto interessa in particolare un'area, individuata in catasto al Fgl. 5 ptc. nn. 151-152, della superficie complessiva di mq. 17.238.

La ditta "Telcavi S.r.l.", operante nel settore della produzione di connettori speciali, cablaggio elettrico e costampaggio si propone di realizzare una struttura produttiva a carattere industriale, prevedendo l'assunzione di n. 15 unità lavorative.

Quanto sopra si evince dalla relazione in atti che descrive le iniziative di investimento e di espansione

dell'azienda (business plan) nonché dal relativo piano occupazionale.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un capannone adibito alla lavorazione costituito da due piani fuori terra; nell'ambito delle aree di pertinenza sono collocati gli standard ed il piazzale per gli spazi di manovra degli automezzi.

La soluzione progettuale presentata è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistico - edilizi.

mq. 17.238

mq. 1.775

Sistemazione a verde e parcheggi

mq. 180

mq. 15.303

mq. 22267,45

mq. 14.852,58

mc/mq. 0,97

mq. 2.049,45

< 13,4%

mt. 10,00

ml. 10,00

mt. 20,00

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma" dagli atti trasmessi dal Comune di Tuglie, ed in particolare dal parere del dirigente l'U.T.C. datato 8/3/2000 risulta quanto segue:

- la realizzazione delle attività produttive programmate comporteranno l'occupazione di n. 15 unità lavorative;

- il Comune di Tuglie è privo di aree giuridicamente efficaci e tali da consentire l'esecuzione di interventi produttivi del tipo indicati dai richiedenti;

- l'intervento dovrà rispettare le condizioni trascritte ai punti 1-2-3 lettere a) e b) 4 e 5 della relazione parere del dirigente UTC.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area d'intervento deve farsi riferimento agli elaborati e grafici di seguito riportati:

1. Tav n. 1 - Zonizzazione generale e stralcio degli strumenti urbanistici - PF Vigente, PRG adottato;

2. Tav n. 2 - Stralcio catastale aggiornato;

3. Tav n. 3 - Stralcio aereofotogrammetrico aggiornato;

4. Tav n. 4 - Stralcio catastale in scala di dettaglio 1:1000 riportante rilievo planimetrico e piano quotato;

5. Tav n. 5 - Planimetria riportante le indicazioni delle opere di urbanizzazione, le aree interessate alla nuova destinazione urbanistica e dei parametri urbanistici;

6. Tav n. 6 - Planimetria di dettaglio e assetto di massima del nuovo fabbricato;

7. Tav n. 7 - Relazione;

8. Business Plan;

9. Relazione geologica e geotecnica.

Inoltre le tavole integrative inviate dal Comune con nota n. 9423 del 30/10/2000 sono:

1. Tav n. 1 - Stralci, ubicazione e dati metrici;

2. Tav n. 2 - Piante;

3. Tav n. 3 - Prospetti e sezioni.

Entrando nel merito degli aspetti tecnico-urbanistici si evidenzia quanto segue.

La richiesta in parola prospetta, come già detto variante, al P.R.G. vigente, per quanto attiene la destinazione d'uso della zona agricola, e della contigua fascia di rispetto stradale con ritipizzazione a zona D per insediamenti produttivi.

In particolare sotto l'aspetto urbanistico si prescrive quanto segue:

- realizzazione dell'impianto produttivo nell'ambito della zona agricola E2;

- localizzazione del verde pubblico, da cedere gratuitamente al Comune (come quota parte dello standard del 10% della superficie territoriale interessata, ai sensi del D.M. 1444/68), nell'ambito della fascia di rispetto stradale, con vincolo di inedificabilità (fascia di rispetto) per la restante superficie.

Sotto il profilo urbanistico quindi la variante proposta deve limitarsi all'interessamento dell'area E2 - agricola generica - del P.R.G. vigente, con riconferma della fascia di rispetto della viabilità di circonvallazione, ad eccezione della superficie nella quale si colloca il verde pubblico di progetto come standard urbanistico.

La stessa variante si ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico atteso che non pregiudica l'attuazione dello strumento urbanistico generale e né interferisce con le sue previsioni.

L'area d'intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico, idrogeologico, storico, naturalistico e sismico così come si evince dal parere del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Tuglie acquisito in atti in data 8/3/2000.

Per l'intervento proposto dalla ditta "Telcavi S.r.l." sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del predetto intervento in variante al P.R.G. definitivamente approvato, ciò nei termini di modifica alla destinazione urbanistica delle aree interessate, nei termini e nei limiti innanzi evidenziati, a zona per attività produttive "D" con l'applicazione degli indici e parametri urbanistici ed edilizi rivenienti dalle previsioni progettuali, confermandosi la destinazione a fascia di rispetto (limitatamente alla parte di area non interessata dal verde pubblico) per le aree destinate a tali scopi dal P.R.G.

L'intervento dovrà essere subordinato comunque alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma, di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

a) la cessione all'Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici (art. 5 punto 1, D.M. n. 1444/68) nella misura del 10% dell'intera superficie dell'area interessata dall'intervento come indicati in progetto (mq. 1755);

b) Individuazione delle superfici destinate a parcheggio privato nella misura non inferiore a mq. 1 per ogni mc. 10 di nuova costruzione (art. 2, L.S. 24/3/89 n. 122);

c) L'intervento deve ottemperare a tutti i dettati normativi vigenti in materia sanitaria e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

d) Rispetto di tutte le condizioni imposte dal Dirigente U.T. nel proprio parere datato 8/3/2000 innanzi citato con esclusione di quanto riportato al punto 1 in merito alle NTA;

e) Rispetto dei volumi, superficie coperta, distacchi ed altezze, così come rivenienti dal progetto in atti, precisandosi che il corpo di fabbrica dell'opificio dovrà essere ubicato all'esterno della fascia di rispetto della circonvallazione;

2. La concessione edilizia dovrà prevedere idonea e formale garanzia, da parte del destinatario della medesima, in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alta destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata e, anche in mancanza del nullaosta comunale, comunque decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'Accordo di Programma, comportante variante allo strumento urbanistico vigente relativamente e limitatamente all'area come innanzi definita per insediamenti produttivi, sulla quale sarà consentito

l'intervento edilizio nel rispetto degli indici e parametri urbanistico - edilizi come da progetto in atti riverificati per quanto innanzi detto, dovrà necessariamente essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.l.vo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza e successivamente dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Come risulta dagli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.7/98.

Parimenti dagli atti del PUTT, approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: valore normale di tipo "E" e come tale non sussistono aspetti ostativi alla sottoscrizione dell'accordo di programma.

In relazione a quanto sopra riferito e con le condizioni di cui innanzi, si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Tuglie.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla G.R. con delibera n. 1284 del 10/10/2000.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 19/12/1994 n. 34 integrata e modificata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 così come richiesto dal Sindaco del Comune di Tuglie per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.) con le prescrizioni innanzi riportate, da parte della ditta "Telcavi S.r.l." di un opificio industriale per la produzione di connettori speciali, cablaggio elettrico e costampaggio.

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 - comma 32° della L. n. 127 del 15/05/97:

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Tuglie rappresentato dal Dott. Antonio GABELLONE in attuazione della L R 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di due complessi produttivi a carattere industriale nel Comune di Tuglie da parte della Società "TELCAVI S.R.L"

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico e alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che la ditta "TELCAVI S.R.L", ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Tuglie, di un complesso produttivo industriale destinato alla produzione di connettori speciali, cablaggio elettrico e costampaggio;
- b) che il Sindaco del Comune di Tuglie ha richiesto, con istanza in data 14.3.2000, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - industriale da parte della "TELCAVI S.R.L" con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Tuglie:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Tuglie non dispone di aree con destinazione industriale giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalle ditte "TELCAVI S.R.L" e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 17.238 mq. con destinazione a zona agricola generica "E2", a fascia di rispetto stradale nel vigente P.R.G.;
- b) che l'area individuata risulta censita in catasto terreni in agro di Tuglie al foglio n° 5 p.lle n° 151-152
- c) che la ditta "TELCAVI S.R.L" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 15 nuove unità

VISTA

la deliberazione n. del con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Tuglie ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8

per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "TELCAVI S.R.L"

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Tuglie, come sopra costituite convergono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Tuglie con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "TELCAVI S.R.L" di un impianto destinato alla produzione di connettori speciali, cablaggio elettrico e costampaggio, nel Comune di Tuglie in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere industriale interessa aree destinate a zona agricola generica "E2", a fascia di rispetto stradale dal vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Tuglie.

Che l'intervento proposto, in base a quanto prescritto nella delibera di G.R. n. del , costituisce variante allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) limitatamente alla zona agricola generale "E2" interessata dalla realizzazione dell'opificio, da destinare a zona per insediamenti produttivi, e parte della fascia di rispetto stradale da destinare a verde pubblico (quale quota parte dello standard urbanistico), restando invariata la destinazione a verde di rispetto stradale per le restanti aree come da P.R.G.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati e grafici elencati nella delibera di G.R. n. del

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68 e quindi nella misura di mq. 1775 come da indicazione sugli elaborati grafici;

4) La ditta "TELCAVI S.R.L" inoltre dovranno assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Tuglie e la "TELCAVI S.r.l." diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica nonché alle prescrizioni e precisazioni riportate nell'atto deliberativo della G.R. n. del

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.15 nuovi addetti) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Tuglie ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Tuglie. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del

Consiglio Comunale di Tuglie, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che i soggetti proponenti, o chi per essi, non stipulino la successiva convenzione con il Comune o gli interventi non vengano, per qualunque ragione, realizzati, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso le aree interessate dagli interventi riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica (come da P.R.G. vigente).

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla " TELCAVI S.r.l." inoltre la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui ai punti precedenti a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Tuglie provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Tuglie.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della
di Tuglie Regione Puglia

Dr. Antonio Gabellone Dott. Raffaele Fitto
